

N. 37/2019 / CIRCOLARE / Prot. 44.19 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI  
13 febbraio 2019

Alle aziende associate

## **LEGGE DI BILANCIO 2019: CONFERMATI GLI INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI OVER 50 E DONNE**

Anche per l'anno 2019 rimane in vigore l'esonero contributivo introdotto dalla legge Fornero per l'assunzione delle donne disoccupate e dei lavoratori disoccupati che abbiano compiuto almeno 50 anni di età.

### **Incentivi per l'assunzione delle donne**

L'art. 4, commi da 8 a 11 della legge n. 92/2012, stabilisce una riduzione contributiva a favore di chi effettua assunzioni di donne di qualsiasi età:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea;
- con una professione o di un settore economico caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere superiore al 25%;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Le regioni ammissibili all'incentivo, nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea, sono:

- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Puglia
- Sicilia
- Ulteriori zone del Centro-Nord che soddisfano determinati parametri di svantaggio rispetto alla media nazionale (i parametri sono fissati nella "Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020" dell'Unione Europea ed in Emilia-Romagna riguarda solo alcune zone delle Province di Piacenza e Ferrara).

Si segnala inoltre che, per il 2019, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, sono stabilite con Decreto Interministeriale n.420 del 28-11-2018.

L'incentivo consiste in una riduzione dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato:

- 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
- 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 18 mesi complessivi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

L'incentivo spetta anche in caso di part-time.

[www.confimiemilia.it](http://www.confimiemilia.it) – [info@confimiemilia.it](mailto:info@confimiemilia.it)

**BOLOGNA**  
**MODENA**  
**PARMA**  
**REGGIO EMILIA**

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna  
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena  
Via Toscana 45/1 - 43123 Parma  
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812  
Tel +39 0521 1566300 - fax +39 059 894812  
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871

**Incentivi per l'assunzione di over 50**

La legge n. 92/2012 (art. 4 commi da 8 a 11) prevede che, in caso di assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato pari a:

- 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
- 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 18 mesi complessivi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

L'incentivo spetta anche in caso di part-time.

**Condizioni che il datore di lavoro deve avere**

Il datore di lavoro, per poter beneficiare degli incentivi, deve rispettare gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e dalle altre norme previste per legge. L'assunzione deve inoltre realizzare un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata; a tal proposito si rammenta che il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18-12-2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di:

- dimissioni;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

**Allegato: Decreto interministeriale n. 420 del 28 novembre 2018**

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI

Tel. 059-894811 – f.vecchi@confimiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi

Direttore

Confimi Emilia

